

Ufficio stampa



Comune di Gatteo

# Rassegna stampa

sabato 7 gennaio 2012



## INDICE

### Corriere Cesenate

BCC Gatteo incontro con i soci - assemblea straordinaria  
07/01/12 *Economia locale*

3

Nuovo casello, mancono le strade di collegamento  
07/01/12 *Economia locale, Urbanistica, infrastrutture e trasporti*

4

### Italia Oggi

Comuni, no ai bilanci che snobbano il Patto  
07/01/12 *Pubblica Amministrazione*

5

Cedolare secca, valanga di click  
07/01/12 *Pubblica Amministrazione*

6

Nella p.a. no a contratti fotocopia  
07/01/12 *Pubblica Amministrazione*

7

Incarichi esterni con il bollino blu  
07/01/12 *Pubblica Amministrazione*

8

### Il Sole 24 Ore

Autocertificazione estesa nella PA  
07/01/12 *Pubblica Amministrazione*

9



# Gatteo



## SOCIO BCC GATTEO

### BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GATTEO

La Banca di Credito Cooperativo di Gatteo, lo scorso venerdì 16 dicembre ha invitato la propria compagine sociale all'Incontro con i Soci, il tradizionale appuntamento di fine anno e, contestualmente, all'Assemblea Straordinaria, necessaria per apportare alcune variazioni allo Statuto Sociale.

## INCONTRO CON I SOCI

### Riconoscimenti e andamento della BCC

Nella parte riservata all'Incontro con i Soci è stato il Presidente Dott. Gabriele Galassi ad illustrare i principali aspetti della difficile situazione economica internazionale e locale, gli impatti sul sistema bancario e sul Credito Cooperativo in generale. Nel corso della serata, in un teatro Pagliughi gremito di gente, sono stati conferiti diversi riconoscimenti tra cui le borse di studio ai figli dei Soci, i premi ai Soci che hanno superato i 40 e 50 anni di appartenenza alla compagine sociale e inoltre il premio alla memoria di Pio Paganelli, un'eccellenza del territorio nell'ambito dello sport e del ciclismo. Da ultimo si è dato spazio ad una rappresentante delle Caritas locali, la quale ha illustrato la situazione delle famiglie al giorno d'oggi, che vivono con crescenti difficoltà e risorse limitate.

### CONSEGNA BORSE DI STUDIO

Come consuetudine l'Incontro con i Soci è l'occasione per la consegna delle borse di studio ai figli dei Soci che si sono particolarmente distinti negli studi. Tra coloro che hanno conseguito l'esame di maturità con voto pari a 100/100 nell'anno scolastico 2010/2011 figurano Sara Fratti (con lode), Laura Migani, Chiara Raggini, Ilenia Tiberti (con lode), Giulia Bucella (con lode), Moreno Stambazzi (con lode) e Jasmin Cuppone. Tra i laureati invece figurano Gloria Pracucci, Gianluca Tebaldi e Alice Foiera.

### RICONOSCIMENTI AI SOCI

Come ogni anno vengono consegnati inoltre i riconoscimenti ai Soci per la loro appartenenza alla compagine sociale: Pierluigi Raggini festeggia i suoi 50 anni da Socio BCC Gatteo (dal 1961), mentre Renato Zannoni, Mariano Buzzone, Arturo Bellavista, Gino Tonielli, Alfredo Nanni, Giovanni Baiardi, Giuseppe Rosati, Gianpietro Rosati, Gino Boschetti, Roberto Zamagni e Piero Battaglia festeggiano il loro ruolo di Soci dal 1971, con 40 anni di appartenenza.

### PREMIO IN MEMORIA DI PIO PAGANELLI

E' stato infine assegnato un premio speciale all'associazione sportiva Sidermec-Riviera, in memoria del Socio BCC Gatteo Pio Paganelli, un uomo che ha fatto la storia del ciclismo. Il premio è stato ritirato dal figlio Sanzio Alberto Paganelli. Paganelli, Cavaliere della Repubblica venuto a mancare il 28 gennaio 2001 all'età di 83 anni, fu il fondatore del Gruppo Ciclistico Riviera insieme ad altri appassionati della bicicletta, nel febbraio del 1948 presso la Parrocchia Santa Maria Assunta di Villamarina. Il gruppo svolge ad oggi un tipo di attività sportiva ed educativa ad alto livello qualitativo, coltivando giovani talenti e facendo da punto di riferimento per tanti amanti della bicicletta.

(Ar.Ai.)



## ASSEMBLEA STRAORDINARIA

### Modifiche allo Statuto Sociale



Si è colta l'occasione del consueto appuntamento di fine anno, per convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci, indetta con lo scopo di apportare modifiche ad alcuni articoli dello Statuto Sociale. Il nuovo testo, approvato dai Soci, trae origine dallo Statuto Tipo elaborato dalla Federazione nazionale delle BCC ed approvato dalla Banca d'Italia. Il Direttore Generale della BCC di Gatteo Rino Sarpieri ha provveduto alla lettura dei nuovi articoli, le cui modifiche sono state illustrate successivamente dal Presidente Dott. Gabriele Galassi. L'assemblea si è svolta alla presenza del notaio Maria Chiara Scardovi e di oltre 500 Soci. In rappresentanza della Federazione BCC Emilia Romagna è intervenuto il Direttore Generale Dott. Daniele Quadrelli, che ha commentato dal proprio punto di osservazione la situazione del sistema bancario e in particolare del Credito Cooperativo.

(R.Cu.)



Pagina 28



## Gatteo Società Autostrade prevede l'apertura il 24 luglio 2012



Il casello del Rubicono sarà ultimato tra 8 mesi (foto Antonio Gianfrancesco)

**L**a bretella di collegamento tra l'uscita del nuovo casello autostradale a Gatteo verso Gambettola difficilmente vedrà luce. Ne ha parlato il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi nella serata pubblica organizzata sul tema al teatro "Lina Pagliughi" quando ha esposto le problematiche sollevate

dai Comuni vicini in merito al traffico pesante. Il progetto prevede una rotonda che è stata denominata "a cinque braccia" che dall'uscita

### Il sindaco Garavina esclude che il traffico possa essere convogliato a Gambettola

dell'A14 si collega alla rotonda di via Mistadella per congiungersi nel territorio gambettolese e conseguentemente alla strada statale Emilia: in questo caso il comune di Gambettola sarebbe interessato da una mole di traffico non indifferente ed è proprio per questo motivo che il sindaco Iader Garavina si è opposto alla prospettiva. Infatti il passaggio dei tir oggi verrebbe concentrato per in una via di campagna, la

# Nuovo casello, mancano le strade di collegamento

Sant'Antonio nel comune di Gatteo, che diverrà un vero e proprio circuito per i camion.

"Sarà la dorsale maggiore del traffico da e per Gambettola - ha detto nell'incontro il primo cittadino gatteese Gianluca Vincenzi - e devo dire che come amministrazione non ci ha fatto molto piacere". "Non sono stato d'accordo sulla viabilità del casello verso la cittadina perché non possiamo permetterci traffico pesante all'interno del nostro paese - ha sottolineato il sindaco Garavina -. Si passi dove si vuole, ma al di fuori di Gambettola. Accettare la proposta della bretella di collegamento alla nostra cittadina avrebbe significato intasare vi Staggi, via Garibaldi e via Kennedy senza parlare del nostro centro urbano. Ero e sono invece a favore della bretella di collegamento tra la via Emilia, San Giovanni in Compito e il casello".

Ma per fare questo lavoro oggi la Regione non ha soldi, tant'è che solo fra cinque anni verrà realizzata la

rotonda a San Giovanni mentre tutto il traffico in direzione dell'Emilia verrà deviato sull'unica strada per ora ipotizzabile e cioè la Provinciale 33 che dal vicino cimitero gatteese porta alla rotonda di Gardini per sfociare poi sulla rotonda della Statale. "Ripeto - ha concluso il sindaco gambettolese Garavina - a me e alla mia maggioranza va bene qualsiasi soluzione ma il traffico pesante proveniente dall'autostrada non deve passare dentro il nostro centro urbano". Tra un "tira e molla" legato alla viabilità è stato annunciato appena pochi giorni fa che la data di apertura del nuovo svincolo autostradale sarà il 24 luglio 2012 in pieno periodo vacanziero. Solo in quel momento si potrà valutare quale sarà la reale concentrazione di traffico. Per ora gli studi sono di 25.000 mezzi giornalieri in estate e 10.000 nel periodo invernale.

**Cristina Fiuizi**

*Cndcec, in arrivo il parere dell'organo di revisione*

# Comuni, no ai bilanci che snobbano il Patto

**P**arere non favorevole al bilancio dell'ente locale, da parte dei revisori, nel caso in cui le previsioni di bilancio annuali e pluriennali: non siano atte a rispettare il principio della coerenza esterna ed in particolare gli obiettivi programmatici disposti dalla legge per il patto di stabilità interno; non tengano conto degli effetti sanzionatori per il mancato rispetto del patto di stabilità interno anno, in particolare per le limitazioni imposte alle spese. È quanto specificato nella versione aggiornata del parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di bilancio 2012 elaborata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, disponibile nei prossimi giorni (i lavori della commissione sono stati coordinati da Giosuè Boldrini). Le principali novità del nuovo parere (che sostituisce integralmente quello pubblicato lo scorso 23 dicembre), riguardano, nella sezione dedicata ai controlli, l'introduzione dei paragrafi relativi all'Imu ed al Tributo Comunale sui Rifiuti nonché l'apporto di significative modifiche nei paragrafi relativi al Patto di Stabilità (inserendo anche il calcolo del saldo obiettivo 2013 e 2014 per i Comuni da 1.000 a 5.000 abitanti), all'applicazione dell'avanzo presunto, all'Addiziona-

le Comunale IRPEF, al Fondo Sperimentale di Riequilibrio ed alle Spese di Personale. Nella sezione dedicata alle Osservazioni ed ai Suggestimenti le principali novità riguardano l'introduzione di specifici paragrafi che riguardano le delibere regolamentari e tariffarie relative ad entrate tributarie, le gare bandite dal 31/3/2012 dai Comuni inferiori a 5.000 abitanti, la «delibera quadro» sui servizi pubblici, il «regime transitorio» degli affidamenti non conformi, la riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione, di vigilanza e di controllo negli enti e negli organismi strumentali. Va ricordato che con decreto del Ministro dell'Interno è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. Dovrebbe consentire di risolvere le difficoltà in ordine alla esatta quantificazione del Fondo di Riequilibrio e degli obiettivi del Patto di Stabilità per effetto delle modifiche e delle novità introdotte dalla decreto Monti, oltre a consentire una più puntuale elaborazione delle previsioni di gettito Imu. Il parere richiama i nuovi Principi di Vigilanza e Controllo approvati dallo stesso Cndcec lo scorso 21 dicembre.

© Riproduzione riservata



*Prime valutazioni sull'andamento dei contratti di locazione con l'imposta agevolata*

# Cedolare secca, valanga di click

## Registrazioni in crescita ma non per l'emersione del nero

DI CRISTINA BARTELLI  
E ANDREA BONGI

**E**ffetto valanga per la cedolare secca. In alcuni uffici dell'amministrazione finanziaria si inizia a parlare di boom della registrazione di contratti con il nuovo meccanismo di imposta che sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni (l'Irpef e le relative addizionali, l'imposta di registro, l'imposta di bollo, l'imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione, l'imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto). Mentre non c'è, come si poteva sperare, lo stesso risultato per l'emersione del nero negli affitti. O meglio, sono aumentati i casi in cui gli inquilini hanno denunciato il proprio locatore, facendo emergere, in questo modo, l'irregolarità fiscale dell'affitto ma le segnalazioni non hanno fatto registrare le stesse crescite significative.

L'incremento e l'emersione delle locazioni in nero erano del resto tra gli obiettivi che hanno indotto il legislatore del dlgs n. 23 del 2011 a introdurre la nuova imposta sostitutiva sulle locazioni ad uso abitativo.

Il primo vero e proprio censimento dell'utilizzo della cedolare secca si avrà con la stagione dei dichiarativi 2012 relativi al periodo d'imposta 2011 nel quale l'imposta sostitutiva ha visto il debutto. Le bozze dei modelli 730 e Unico 2012 hanno già evidenziato gli appositi spazi inseriti nei quadri dei redditi da fabbricati destinati ad accogliere e gestire la nuova imposta sostitutiva.

Il successo della cedolare secca sulle locazioni abitative non è certo una notizia inaspettata. Molti sono gli argomenti che possono aver indotto i locatori alla scelta della nuova modalità di tassazione delle locazioni ad uso abitativo.

Il modesto importo previsto per l'imposta sostitutiva (19 o 21% a seconda che il contratto sia o meno a regime di canone vincolato) è senz'altro il fattore primo del successo della cedolare secca. Le simulazioni e i calcoli di convenienza fatti già all'indomani dell'uscita del provvedimento dimostravano infatti che il regime ad imposta sostitutiva si faceva preferire a quello ordinario di tassazione anche per importi di canone annuo abbastanza modesti.

Il regime a imposta sostitutiva diviene assolutamente conveniente ogni qual volta che il locatore possiede altri redditi. In queste situazioni infatti il confronto fra l'aliquota della cedolare secca

e l'aliquota marginale irpef alla quale il canone viene assoggettato con il regime ordinario finisce per privilegiare quasi sempre il nuovo regime di tassazione delle locazioni abitative.

Tra gli altri vantaggi che hanno portato al successo la cedolare secca vi è senz'altro anche la flessibilità e la semplicità di opzione. Una volta scelto di assoggettare il contratto a cedolare secca si potrà sempre ripensarci e tornare alla tassazione ordinaria con una semplice revoca al fisco.

Oltre al risparmio in termini di imposizione diretta la cedolare secca consente anche di non assoggettare il canone annuale all'imposta di registro con una convenienza fiscale che si estende anche al conduttore sul quale normalmente grava il 50% del tributo di registro pagato sia in sede di prima registrazione che nelle annualità successive.

Conduttori che saranno agevolati anche dalla rinuncia espressa del locatore alla rivalutazione del canone per

le annualità di permanenza nel regime della cedolare.

Il successo della cedolare insomma non è certo una sorpresa. Più motivi possono spiegarlo come abbiamo evidenziato sopra. Forse quello decisivo è la flessibilità del nuovo regime ad imposta sostitutiva con la possibilità di entrare ed uscire dallo stesso più volte nel corso dell'intera durata contrattuale.

Cauto negli entusiasmi del boom cedolare secca è Achille Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia: «I nuovi investimenti che avvengono nel mercato degli affitti a Milano sono legati agli usi promiscui, negozi, studi professionali, uffici o riguardano locazioni per persone giuridiche», spiega Colombo Clerici. «Bisogna quindi intendersi quando si parla di boom. Molti contratti con persone fisiche, saranno stipulati con cedolare secca ma se si guarda al dato complessivo degli affitti, le locazioni a Milano a persone fisiche restano un elemento contenuto».

© Riproduzione riservata

**Pagina 27**



*La Corte dei conti ha bocciato il rinnovo di tre co.co.co. dell'università di Catanzaro*

# Nella p.a. no a contratti fotocopia

## Servono ragioni eccezionali e comparazione tra candidati

DI ANTONIO G. PALADINO

**N**on sono conformi alle previsioni contenute all'articolo 7, comma 6 del Testo unico sul pubblico impiego, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che, non appena scaduti, vengono riaffidati agli stessi soggetti e per le medesime finalità. In tali fattispecie, infatti, posto che tra i requisiti legittimanti l'affidamento di una prestazione co.co.co. vi è la temporaneità, manca altresì una seppur minima procedura comparativa di affidamento richiesta dalla norma.


Lo ha messo nero su bianco la sezione centrale di controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, nel testo della delibera n. 24/2011, pubblicata lo scorso 4 gennaio, ricusando il visto e la conseguente registrazione dei rinnovi di tre contratti di co.co.co. (riferiti al biennio 2009-2011) stipulati dall'Università di Catanzaro con soggetti esterni all'organigramma dell'Ateneo.

La Corte ha rilevato che ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis,

del dlgs n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, per esigenze cui non siano in grado di far fronte con personale in servizio, possano ricorrere al conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, affidati a esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, al ricorrere di ben precisi presupposti.

Tra le prerogative legittimanti l'affidamento esterno, l'oggetto della prestazione non deve mai consistere nello svolgimento di funzioni ordinarie. Inoltre, l'amministrazione conferente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e tale indisponibilità deve avere sempre carattere qualitativo e non quantitativo. Infine, la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata.

A proposito della durata dei contratti di collaborazione, è stata in più occasioni ribadita sia dalla giurisprudenza che dalla prassi amministrativa la necessità che



gli incarichi ex art. 7, comma 6, del dlgs n. 165/2001 abbiano natura temporanea, in quanto conferiti allo scopo di sopperire ad esigenze di carattere temporaneo per le quali l'amministrazione non possa oggettivamente fare ricorso alle risorse umane e professionali presenti al suo interno. Al riguardo, infatti, l'indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia considera l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa non prorogabile, se non a fronte di un ben preciso interesse dell'amministrazione committente, adeguatamente motivato e al solo fine di completare le attività oggetto dell'inca-

rico, limitatamente all'ipotesi di completamento di attività avviate, contenute all'interno di uno specifico programma e neppure rinnovabile.

Quindi, il ricorso ad incarichi di collaborazione di tipo coordinato e continuativo deve costituire un rimedio eccezionale per far fronte ad esigenze peculiari, per le quali l'Amministrazione necessita dell'apporto di specifiche competenze professionali esterne, in quanto non sono rinvenibili al suo interno. Ora, nel caso in esame, a due anni di distanza dall'adozione dei primi contratti, non si possono considerare l'eccezionalità e la temporaneità quali presupposti che giustificano l'affidamento di nuovi incarichi alle stesse persone, in assenza, peraltro, di una procedura comparativa. A ciò si aggiunga che in questo frangente, l'Ateneo non ha trovato medio tempore, una soluzione in termini di programmazione dei fabbisogni di personale, nonché in termini di aggiornamento dei profili professionali già incardinati nella propria struttura amministrativa.

© Riproduzione riservata

**Nella p.a. no a contratti fotocopia**  
Servono ragioni eccezionali e comparazione tra candidati

**IN EDICOLA**  
ItaliaOggi  
LA RIFORMA  
DELLE PENSIONI

## ***Incarichi esterni con il bollino blu***

Le amministrazioni e gli enti pubblici devono svolgere i propri compiti istituzionali, di norma, avvalendosi del personale interno. Tale regola è espressione del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione ed è volta ad assicurare l'economicità dell'azione pubblica. Il conferimento degli incarichi di consulenza a soggetti esterni rappresenta un'opzione operativa percorribile solo in presenza di speciali condizioni, ovvero l'assenza di una apposita struttura organizzativa, una carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio di una determinata funzione, da accertare per mezzo di una reale ricognizione e la complessità dei problemi da risolvere che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale. Nel caso in cui vengano conferiti incarichi a soggetti esterni senza che l'amministrazione conferente abbia attivato la preventiva ricognizione di detti presupposti, scatta il danno erariale pari ai compensi complessivamente erogati ai professionisti esterni.

È quanto ha messo nero su bianco la sezione giurisdizionale della Corte dei conti siciliana, nel testo della sentenza n. 4037/2011, con cui ha condannato il sindaco di Campofelice di Roccella (Pa) a una somma di poco superiore ai 215 mila euro per l'illegittimo conferimento di alcuni incarichi a personale esterno, risalenti al biennio 2003-2005.

Scorrendo gli atti di conferimento, infatti, la Corte ha potuto accertare che gli incarichi professionali sono stati assegnati senza rispettare le condizioni sopra evidenziate. In particolare, non risulta essere stata compiuta alcuna concreta verifica circa la sussistenza di risorse interne, attraverso una concreta valutazione dei livelli di esperienza dei dipendenti e un apprezzamento del grado di adeguatezza delle cognizioni specialistiche degli stessi, non vi è una congrua specificazione dell'attività richiesta ai soggetti incaricati e non sono stati esplicitati i parametri in base ai quali sono stati quantificati i compensi dei consulenti. Ma vi è di più. La Corte ha sottolineato che gli incarichi sono stati conferiti senza che fossero avviate procedure pubbliche «che consentissero di contemperare i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza dell'ente di approvvigionarsi all'esterno di apporti collaborativi a costi congrui».

— © Riproduzione riservata —



**Semplificazione.** La legge di stabilità 2012 taglia la richiesta di certificati da parte degli uffici

# Autocertificazione estesa nella Pa

**Luigi Caiazza**  
**Valentina Melis**  
**Alessandro Selmin**

La «decertificazione» nei rapporti tra privati e Pubblica amministrazione introdotta dalla legge di stabilità 2012 (legge 183/2011), in base alla quale le Pa centrali e locali e i gestori di servizi non possono più richiedere al privato, né accettare certificati, riguarda tutte le tipologie di certificati, da qualsiasi ente pubblico o gestore di servizi pubblici siano emessi. I certificati rilasciati dall'amministrazione potranno essere usati solo nei rapporti fra privati (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Questo significa che, in ogni caso, le Amministrazioni devono procurarsi le informazioni necessarie direttamente dagli enti certificanti, o accettare dai cittadini solo dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà.

## Autocertificazione estesa

È destinato a estendersi, dunque, il perimetro dell'autocertificazione tracciato dall'articolo 46 del Dpr 445/2000. Fra le informazioni autocertificabili (si veda la tabella a lato), figura ad esempio, per le imprese, l'iscri-

zione in registri (come il Registro imprese) e in Albi pubblici, nonché il fatto di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

La portata generale della nuova disposizione interessa, per esempio, i soggetti che intendano intraprendere un'attività imprenditoriale, con o senza dipendenti. In questa seconda ipotesi, la semplificazione riguarda la documentazione da allegare alla comunicazione unica per l'avvio dell'attività di impresa, che l'interessato (articolo 9 del Dl 7/2007) dovrà presentare all'ufficio del Registro imprese. La riduzione dei documenti da presentare diventa poi rilevante quando l'attività d'impresa deve essere iniziata tramite la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività).

Per quanto riguarda i datori di lavoro, la semplificazione è sempre applicata in occasione del riconoscimento di particolari benefici per l'assunzione di lavoratori che hanno uno status occupazionale di disagio, in base all'età, alla durata della disoccupazione, alle condizioni fisiche, e così via.

Per le lavoratrici madri, decade l'obbligo di produrre il certificato di nascita del figlio, da presentare all'Inps entro 15 giorni dall'evento (articolo 21 del Testo unico 151/2001). Per la presentazione dello stesso certificato al datore di lavoro, l'Inps aveva già stabilito (messaggio 14488/1999) che potesse essere sostituito con una dichiarazione di responsabilità.

## Autocertificazione esclusa

Restano, però, dei casi in cui l'autocertificazione è esplicitamente esclusa, che sono regolati dall'articolo 49 del Dpr 445/2000. È il caso, ad esempio, del certificato di origine di una merce, rilasciato dalla Camera di commercio e generalmente destinato all'export. Non può essere il produttore, infatti, ad autocertificare l'origine della propria merce. Rientrano in questa categoria anche i certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità Ce, di marchi e brevetti.

## L'approfondimento



Qui sopra, la pagina del Sole 24 Ore di ieri che ha analizzato la decertificazione partita il 1° gennaio. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni su stati e qualità di un privato sono utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Le Pa e i gestori di servizi non possono quindi né richiederli né accettarli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La «decertificazione» in campo

Alcune delle procedure coinvolte nella decertificazione

### ANAGRAFE E STATO CIVILE



In occasioni di istanze alla pubblica amministrazione, come, ad esempio, nel caso di una richiesta al proprio Comune di residenza, il cittadino può sempre presentare un'autocertificazione in sostituzione dei certificati che attestano:

- data e luogo di nascita

- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente

### LAVORO



- Per le aziende industriali, commerciali e agricole, decade l'obbligo di presentare, con la domanda di immatricolazione, il certificato di iscrizione alla Camera di commercio o l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Per le aziende edili che eseguono lavori in economia di natura industriale, decade l'obbligo di produrre la licenza di costruzione;
- Per le aziende artigiane decade l'obbligo di presentare, con la domanda di immatricolazione, il certificato di iscrizione nell'Albo, ovvero il certificato di iscrizione nell'elenco nominativo dei soggetti alle assicurazioni invalidità, invalidità e superstiti (Ivs)
- Per i commercianti soggetti all'assicurazione Ivs, decade l'obbligo di presentare, con la domanda di immatricolazione, il certificato di iscrizione negli elenchi degli esercenti attività commerciali per l'assicurazione Ivs;
- Per le aziende dello spettacolo, decade l'obbligo di presentare con la domanda di immatricolazione l'attestato rilasciato

dall'Enpals comprovante l'iscrizione dell'azienda all'Ente;

- Per le cooperative di produzione lavoro indicate nell'elenco allegato al Dpr 603/1970, decade l'obbligo di produrre, con la domanda di immatricolazione, il certificato di iscrizione nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, o nei registri regionali;
- Per i proprietari di fabbricati, decade l'obbligo di produrre, con la domanda di immatricolazione, la licenza rilasciata al portiere o al custode dall'autorità comunale, ovvero, per i pulitori, l'atto dal quale risulta l'assunzione;
- Per le aziende che hanno alle proprie dipendenze lavoratori a domicilio, decade l'obbligo di produrre con la domanda di immatricolazione, secondo la categoria di appartenenza, l'attestazione di iscrizione nel registro dei committenti lavoro a domicilio
- Il cittadino può autocertificare lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e la categoria di pensione

### IMPRESE



Le imprese possono autocertificare una serie di dati, fra cui:

- l'iscrizione in registri e albi pubblici (Registro imprese, artigiani, gestori ambientali, agenti di assicurazione e così via)
- il possesso di abilitazioni tecniche (mediatore

immobiliare, impiantista)

- i dati posseduti dall'anagrafe tributaria
- i dati del casellario del Tribunale
- la non sottoposizione a procedimenti penali
- la sottoposizione a procedimenti di crisi aziendali: fallimento, concordato

### ISTRUZIONE E QUALIFICHE



Il cittadino può sostituire con un'autocertificazione i certificati che attestano il titolo di studio e gli esami sostenuti, nonché la qualità di studente. Possono essere provati con una dichiarazione sostitutiva anche la

qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, e l'appartenenza a ordini professionali